

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA”**

### Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il conferimento della qualifica di Cultore della materia prevista dall'art. 42, comma 2, del “Regolamento Studenti” emanato con R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938, il quale regola la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto, individuando, quale componente, tra gli altri, un Cultore della materia.

### Art. 2

La qualifica di Cultore della materia può essere attribuita, su richiesta del titolare dell'insegnamento, ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico disciplinare.

Requisiti essenziali sono l'aver conseguito, da almeno 3 anni, la laurea magistrale o titolo equivalente, l'essere autore (coautore) di almeno due lavori pubblicati su rivista accreditata.

### Art. 3

La funzione di Cultore della materia è limitata alla partecipazione alle Commissioni d'esame. In particolare, il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame esclusivamente in qualità di secondo membro e per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la qualifica.

### Art. 4

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento sulla base dell'esame istruttorio svolto dalla Giunta di Dipartimento, incaricata di valutare la corrispondenza tra le proposte di conferimento del titolo di cultore presentate ed i requisiti previsti dal presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

### Art. 5

La qualifica di cultore della materia ha validità biennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.

### Art. 6

Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere riconosciuta la qualifica di “cultore della materia”, fermo restando l’applicazione dell’art. 4 del presente Regolamento.

#### Art. 7

L’attività di Cultore della materia viene svolta a titolo gratuito e non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli universitari.

#### Art. 8

L’elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito web del Dipartimento.